

GIOVANNA NICOLAJ

EXEMPLAR.

ANCORA NOTE DI TERMINOLOGIA DIPLOMATICA
IN ETÀ TARDOANTICA

Abstract

The idea of documentary formation and transmission as a line from draft to original (meant as authentic) to copy is still prevailing and unquestioned in the field of Diplomats. Such scheme is here challenged and differently interpreted on the basis of official and bureaucratic records of the Late Antiquity.

Keywords

Diplomatic and bureaucratic Terminology, Late Antiquity, Language

In campo diplomatistico, la formazione e la trasmissione del testo documentario costituiscono fra i tanti un tema importante: importante sia di per sé sia per le eventuali ricadute sulle questioni di falso sia per i tanti riguardi che esso ha, nel caso si tratti di un documento pubblico (sovrano o d'ufficio), con le varie pratiche cancelleresche e burocratiche che lo accompagnano. Ma in esso vige un **postulato**: considerando l'*iter* di tale testo – passante da una o più minute a una stesura *in mundum* o a buono (o a più stesure a buono, nel caso di un documento con più destinatari) e infine a copia o copie eventuali (ed eventualmente autentiche) –, si dà per fermo che la definizione di **originale** spetti alla stesura *in mundum* o a buono e che, di complemento, la definizione di **autentico** sia stata usata nell'antichità romana e nel medioevo «come sinonimo di originale»¹. Questo percorso di scrittura ha una sua evidenza elementare e pratica; esso però, sotto il profilo teorico-normativo, dottrinale ed anche sperimentale, incontra consistenti ostacoli se si prendono in considerazione alcune fonti dissonanti con lo schema e se si ragiona storicamente intorno a determinate prassi di documentazione privata o pubblica-cancelleresca. Di qui, dubbi e problemi.

¹ Per tutti H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia* (1889, 1912-1915), trad. it. di A.M. VOCI ROTH, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Sussidi*, 10, Città di Castello 1998, pp. 84-85.

Intanto, i due termini di ‘originale’ e ‘autentico’ vengono riferiti a testi considerati esclusivamente «come testimonianze dell’azione giuridica»², e ciò è già fuorviante perché ci si rapporta a una documentazione di sola prova: invece la documentazione diplomatica ha una sua natura specifica e complessa, funzionale a raggiungere scopi giuridici molteplici e determinati, ed è quindi assolutamente riduttivo restringerla al fine di testimonianza, di prova³.

Inoltre, i due termini di ‘originale’ e ‘autentico’ vengono adoperati come corrispondenti a concetti assoluti (generalisti, e spesso generici) e quindi sono utilizzati senza altre determinazioni⁴, e anche questo non è calzante con i fatti. Il corso del tempo è scandito da costanti antropologiche, ma è anche profondamente modulato e segnato da varianti storiche, che incidono sul pensiero e sul linguaggio degli uomini: da un lato, in un documento scritto gli uomini cercano sempre, in un modo o nell’altro, forme espressive delle loro volontà, certezze, sicurezze e strumenti di adempimento di atti giuridici; d’altro lato, in nesso con le dinamiche e i mutamenti culturali, socioeconomici, politici e mentali di epoche e periodi diversi, negli ordinamenti giuridici storici variano la gamma e la gerarchia degli scopi perseguiti e variano le forme documentarie impiegate a quegli scopi⁵.

Insomma, credo che certi termini chiave del lessico giuridico-diplomatico siano da studiare più a fondo e da interpretare meno sbrigativamente di come si faccia nell’uso comune e canonizzato nella diplomazia. E sotto il pungolo di questi dubbi e interrogativi, ho provato in qualche occasione a sondare il terreno⁶.

Per l’età tardoantica, per esempio, ho creduto che, almeno per il momento, si possa concludere che: 1. nei testi giuridici della norma e della prassi quasi non compare il termine di ‘originale’⁷, mentre compare con qualche insistenza ed evidenza il termine di *exemplar* ad indicare, oltre che la matrice di eventuali

² BRESSLAU, *Manuale* cit., p. 83.

³ G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale*, I, *Istituzioni*, Roma 2007, cap. II.

⁴ G. CENCETTI, *Osservazioni a “Archivio”*. Progetto di “voce” per vocabolario di Charles Samaran (1938), in *Scritti archivistici*, Roma 1970, p. 34, circa l’autenticità.

⁵ NICOLAJ, *Lezioni* cit., cap. III.

⁶ NICOLAJ, “Originale”, “authenticum”, “publicum”: *Una sciarada per il documento diplomatico*, in A.J. KOSTO-A. WINROTH (eds.), *Charters, Cartularies and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission internationale de Diplomatie, Princeton-New York, 16-18 Sept. 1999*, Toronto 2002, pp. 8-21, ora in C. MANTEGNA (ed.), *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant’anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell’età antica e medievale*, Dietikon-Zürich 2013, pp. 113-120.

⁷ Al momento conosco la sola eccezione *authentica* [...] *atque originalia rescripta* di C. 1, 23, 3, ma sembra trattarsi di una semplice dittologia sinonimica: vd. NICOLAJ, *Note di terminologia diplomatica: “originale”, “autentico”*, in *Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére*, a cura di B. ATTILA-D. GÁBOR-S. KORNÉL, I, Budapest-Debrecen 2014, pp. 117-156.

copie (*exempla*), uno stadio documentario definitivo e fermo quanto al *tenor* dell'atto⁸; 2. il significato originario di *authenticus* non è quello moderno che noi intendiamo comunemente e invece resta quello di valore autoritativo del termine greco da cui proviene (e che è semplicemente latinizzato).

Quanto a questo secondo punto, uno sprazzo di luce viene dal caso di un'emissione multipla di due o più *exemplaria* di documenti imperiali prodotti ed emessi dalla cancelleria, dagli *scrinia*. In tale caso – di uno stesso documento diretto a più destinatari, come nel medioevo si avranno documenti inviati *in eundem modum* –, sembra che si tratti di scritture tutte ufficiali ma non tutte 'autentiche': sono infatti scritti 'autentici' soltanto quelli dotati di sottoscrizione autografa dell'imperatore, che così imprime loro la sua forza d'imperio, secondo il primitivo significato del termine; invece gli altri scritti 'gemelli', pur genuini e dotati di una convalidazione d'ufficio, sono ufficiali ma «non autentici».

Questa prospettiva, se è giusta, è di grande interesse sia in merito ai mutamenti storici e alle sfaccettature del linguaggio sia, nel caso in esame, circa il funzionamento della cancelleria imperiale e della burocrazia centrale e periferica dello Stato. Su cancelleria e burocrazia molto è stato scritto, ma al fondo con poche certezze (e ciò a detta degli studiosi anche più insigni che se ne sono occupati): le fonti o mancano o sono spesso dubbie e gli assetti e le prassi burocratiche sono mutevoli e spesso in aggiustamento, perché o seguono cambiamenti politici e costituzionali o tendono di per sé a promuovere e sostenere un proprio incremento e una propria autogiustificazione (questa è la burocrazia!). Vale la pena dunque cogliere qualunque spunto 'nuovo' si incontri nelle testimonianze in merito, anche se, ad averne le forze, sarebbe opportuno una buona volta sia raccogliere tutti i dati conosciuti (e sparsamente ripetuti da una storiografia che parte dall'insuperabile padre Mommsen⁹) sia vagliare attentamente le straordinarie *Chartae Latinae Antiquiores* a raccolta di tutte le formule e tutti i contrassegni significanti per la struttura diplomatica della documentazione latina¹⁰.

⁸ Invece, sulle orme di Bresslau, interpreta senz'altro come «copia» la definizione di *exemplar* O. HAGENEDER, *Original, Kopie, Ausfertigung: Beiträge zur Terminologie und Glaubwürdigkeit mittelalterlicher Urkunden*, in *Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. Festschrift für Wolfgang Petke zum 65. Geburtstag*, Bielefeld 2006, pp. 259-273: non sono una specialista della documentazione di Innocenzo III come lo stimatissimo collega Hageneder, ma non posso convenire con lui, mentre riprendo la traccia di TH. VON SICKEL, *Acta regum et imperatorum Karolinerum digesta et enarrata*, I, Wien 1867, pp. 14-15, 405-406.

⁹ Fra i tanti vd. T. SPAGNUOLO VIGORITA-V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma*, vol. 2°, *L'impero mediterraneo*, III, *La cultura e l'impero*, pp. 85-152.

¹⁰ *Chartae Latinae Antiquiores: Facsimile-Edition of the Latin Charters Prior to the Ninth Century*, edited by A. BRUCKNER and R. MARICHAL, Olten & Lausanne e poi Dietikon-Zürich, 49 voll., 1954-1998.

Ma torniamo alla piccola tessera del mosaico alla quale abbiamo accennato sopra. È noto come il pervasivo e complesso sistema burocratico tardoantico – quell’*Aktenwesen* sul quale mette l’accento Classen¹¹ – fosse piramidale e verticistico: alla sommità, accanto all’imperatore, il *praefectus praetorio*, che con Costantino «non è più un organo dell’amministrazione centrale, bensì dell’amministrazione civile provinciale», ma tuttavia continua a «partecipare in qualche modo anche all’amministrazione centrale»; il *magister officiorum* dalle tante funzioni diverse a cominciare da quella di «sovrintendere agli uffici (o *scrinia*) *ab epistulis, a libellis, a memoria, dispositionum*, che forse, anteriormente, dipendevano dal prefetto del pretorio»; il *quaestor Sacri Palatii – legum conditor e legum custos* –, «consulente supremo in materia giuridica» e dettatore di leggi, ordinanze, risposte a *preces e libelli*; e infine i due *comites, sacrarum largitionum e rerum privatarum*¹². E a discendere dal vertice, tutta la rete capillare di *officia*, centrale e provinciale.

È noto poi come il grande sistema burocratico fosse governato, fra l’altro, da decreti o patenti¹³ imperiali di nomina: *codicilli* per gli alti funzionari, in forma di dittici d’avorio, spediti dal *primicerius notariorum*, dal IV secolo altissimo funzionario di corte, capo dei quattro *scrinia* nei quali si articolava la cancelleria e depositario del *laterculum maius* o ruolo delle cariche maggiori; *sacrae probatoriae* per i funzionari minori, spedite dalla cancelleria, lo *scriinium memoriae* della quale teneva i ruoli o *laterculum minus* (è inutile dire che il termine di *probatoria* si riferisce a uno scritto non di prova ma di abilitazione e autorizzazione). E due norme in proposito, della seconda metà del V secolo, sembrano significative.

C. 12, 59, 9, diretta dall’imp. Leone al *magister officiorum* recita: «Probatorias memorialium et agentium in rebus, ceterorum nihilo minus apparitorum praetorianae per Orientem amplissimae praefecturae, eorum etiam, qui in diversorum iudicum officiis numerantur, ex sacris probatoriis solito more militiae sacramenta sortiri decernimus, non passim nec licenter solis auctoritatibus vel sacrarum litterarum exemplaribus: sed ex authenticis tantum sacris probatoriis manu nostra subscriptis et nostro arbitrio praestandis...» = «Stabiliamo che i decreti di nomina di *memoriales, agentes in rebus* e pure dei restanti *apparitores* della prefettura

¹¹ P. CLASSEN, *Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter*, Thessaloniki 1977, p. 173.

¹² Tutto da P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1948, pp. 443-450: l’opera è invecchiata? Non credo, e a me piace sempre tanto.

¹³ DE FRANCISCI, *Sintesi* cit., p. 441.

d'Oriente, anche di quelli annoverati negli uffici dei diversi giudici, assegnino gli arruolamenti, come al solito, sulla base di patenti imperiali, <e> non come che sia sulla base di soli ordini scritti o di *exemplaria* di lettere imperiali: ma **unicamente** sulla base di nostri decreti autentici, da noi sottoscritti, e accordati e garantiti dal nostro potere assoluto.

C. 12, 59, 10, dall'imperatore al prefetto del pretorio: «Hac sanctione decernimus ut in posterum nemini licentia sit edendi exemplaria his, qui sociandi sunt cuicumque militiae, quam sine divinis probatoriis adipisci non possunt, sed periculo primatum uniuscuiusque officii ipsas authenticas sacras, quae divinam nostrae pietatis continent adnotationem, cum subscriptione administrantium, sub quorum iurisdictione consistunt, his qui militare volunt praestari: exemplaribus videlicet earum cum subscriptione eorundem iudicum apud singula quoque officia, prout convenit, reservandis ...» = «Con questo articolo stabiliamo che in futuro a nessuno sia permesso rilasciare *exemplaria* <di decreti di nomina> a chi è da arruolare in qualunque servizio conseguibile soltanto per patente imperiale, ma <vogliamo che> agli aspiranti ai ruoli, sulla base del *periculum* (testo definitivo) dei dirigenti di ciascun ufficio, siano dati decreti imperiali autentici: che cioè contengono la nostra *adnotatio* (nota autografa, del tipo *fiat, placet*¹⁴) insieme con la sottoscrizione dei funzionari dai quali dipendono immediatamente: e naturalmente, come si conviene, *exemplaria* dei decreti sottoscritti dai medesimi funzionari saranno riservati e conservati pure presso i singoli uffici ...».

Queste due costituzioni riflettono evidentemente una tessera della struttura monarchica e assoluta del tardo Impero, nella quale spiccano l'*arbitrium* dell'imperatore, la sua amministrazione costruita come un braccio militare, con corpi di *militia* anche civile, e alcuni dei tanti e diversi ranghi della sua gigantesca burocrazia; ma le stesse due costituzioni sono anche una delle poche fonti, tanto ambite ma complicate, sul funzionamento della prassi documentaria. Nel caso di determinati decreti di nomina, se la mia interpretazione è corretta, tali documenti sarebbero prodotti in più *exemplaria*, intanto sottoscritti dai funzionari degli uffici (e perciò, appunto, convalidati d'ufficio) e poi – ma solo quelli (fra gli *exemplaria*) da consegnarsi ai destinatari – contrassegnati da nota autografa imperiale a emblema autoritativo e d'autenticità (nel senso originario del termine); in altri casi¹⁵, invece, e cioè per *dignitates* del *laterculum minus*, i documenti di nomina sarebbero redatti dallo *scrinium memoriae* e rilasciati dal *quaestor S. P.*, plausibilmente con un contrassegno di convalida di questi.

¹⁴ CENCETTI, *Tabularium Principis* (1953), ora in *Scritti cit.*, p. 239.

¹⁵ DE FRANCISCI, *Sintesi cit.*, p. 445.

A complemento di questo percorso, vorrei citare ancora:

C. 59, 20, 3, 2, imp. Leone, circa una «divali probatoria, quam codices in sacro nostro scrinium memoriae positi debeant inserendam accipere» = circa cioè «un decreto imperiale di nomina che i ‘codici’ tenuti nello *scrinium memoriae* devono ricevere in inserto», che, se non andiamo errati, dice di un ulteriore *exemplar* di una patente di nomina (dopo quello ‘autentico’ per il destinatario e quello riservato al singolo ufficio di pertinenza oppure, nel caso di ranghi meno alti, dopo quello convalidato dal questore) da archiviarsi nello *scrinium memoriae*.

A proposito poi dei ‘codici’ nominati nell’ultima costituzione citata e, più in generale, a proposito della questione delle forme materiali degli scritti e della relativa terminologia¹⁶, vale la pena di ricordare il parere di Ulpiano, circa i legati testamentari di carte scritte, in:

D. 32, 1, 52, «**Librorum** appellatione continentur omnia **volumina**, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in phyllyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. quod si in **codicibus** sint membraneis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in **ceratis codicillis**... membranas quae scriptae sunt... et **in usu plerique libros chartas appellant**... perscripti **libri** nondum malleati vel ornati... et nondum conglutinati vel emendati... et membranae nondum consutae...», che – quanto a contenuti di *scrinia*, *armaria* e *bibliothecae* (da intendersi anche come «scatoloni rotondi»¹⁷) – sembra sostenere il significato generale e equivalente di *libri / codices / chartae*, compresi i *libri* «non ancora incollati e connessi» e le *membranae* «non ancora cucite»: di qui uno sprazzo di luce sui vari e famosi ‘libri archivistici’ spesso ricordati dalla letteratura, per esempio il *Liber legum* o il *Liber novellarum*, da intendersi magari come fogli, bifogli e fascioletti impilati ma non cuciti e tenuti insieme da una cartella o coperta¹⁸.

*

¹⁶ Su ciò è fondamentale, oltre che ricco di osservazioni acute, CENCETTI, *Gli archivi dell’antica Roma nell’età repubblicana* (1940), ora in *Scritti* cit., pp. 180, 181, 248, 250, 256 e *passim*.

¹⁷ CENCETTI, *Tabularium Principis* cit., p. 256.

¹⁸ P. NOAILLES, *Origine et formation des collections de Nouvelles de l’empereur Justinien*, Paris 1912, pp. 48-55; NICOLAJ, *Documenti e “Libri legales” a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario*, in *Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo, Ravenna 6-12 giugno 2004*, vol. II, Spoleto 2005, pp. 793-794, ora in *Storie* cit., p. 267 e fig. 3.

Nel VI secolo, altri indizi di queste prassi complesse per le quali un testo documentario, fin dalla sua emissione, è prodotto in *exemplaria* plurimi possono cogliersi nelle *Novelle* giustinianee, le costituzioni emanate successivamente al 534, a codificazione chiusa (*Codice, Digesto e Istituzioni*), e tradite da una collezione greca (GR), una latina in traduzione letterale nota come *Authenticum* (A) e dalla latina *Epitome Iuliani* (EP), attribuita appunto a un Giuliano professore a Costantinopoli e usata dalla Chiesa d'Occidente.

Queste raccolte pongono difficili problemi e perciò sono state molto studiate¹⁹. Qui interessano in particolare per quegli elementi che sono spia della prassi cancelleresca-burocratica dell'epoca, a cominciare da quelle note d'ufficio che attestano l'emissione di una costituzione in più *exemplaria* o *isotypa* (*typon = forma*, in Nov. 22, 2) o *a pari*. Troviamo note di questo genere nelle seguenti costituzioni:

1. Nov. 6, di materia ecclesiastica, indirizzata nel 535 all'arcivescovo di Costantinopoli: annotati in GR, EP e A, *isotypa / exemplaria* agli arcivescovi di Alessandria e Theopolis, al vescovo di Gerusalemme, e ai prefetti del pretorio <d'Oriente> e d'Illirico.

A chiusura del testo (Epilogo 1) l'imperatore stabilisce che la trasmissione della legge per la pubblicazione *erga omnes* – «ut nullus nostrae reipublicae ignoret» – passi dai patriarchi di ogni diocesi ai metropolitani e da questi ai vescovi, e che ad ogni tappa sia fatta la *propositio* del testo; nell'escatocollo, con l'elenco degli *isotypa-exemplaria* trasmessi, A segnala un'ordinanza aggiunta nell'*exemplar* per il prefetto d'Oriente – «Cui etiam hoc adiectum est ...» – e annota «Scripta cum adiectione Dominico» (prefetto d'Illirico); a chiusura, GR è datata 16 marzo, A 1° aprile²⁰.

2. Nov. 7, di materia ecclesiastica, indirizzata nel 535 all'arcivescovo di Costantinopoli: annotati in GR e EP, *isotypa / exemplaria* agli arcivescovi di Roma, Aelia, Alessandria e Theopolis, e ai prefetti del pretorio d'Oriente e d'Illirico.

¹⁹ Da N. TAMASSIA, *Per la storia dell'Autentico* (1897-1898), ora in *Scritti di storia giuridica*, Padova 1967, IX, pp. 109 e ss., e da NOAILLES, *Origine* cit., fino al presente, per esempio con L. LO SCHIAVO, *Il codex graecus e le origini del Liber authenticorum*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» Rom. Abt. 127 (2010), pp. 115 ss., e ancora L. LO SCHIAVO-G. MANCINI-C. VANO (edd.), *Novellae Constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente, da Triboniano a Savigny*, Napoli 2011, con larga bibliografia.

²⁰ Anche il problema delle date diverse è un bell'imbroglione, vd. A. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra Occidente ed Oriente nel basso impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, «Rendiconti Ist. Lombardo di scienze e lettere» 87, 18 ser. III (1954), pp. 329-487.

L'escatocollo di A reca semplicemente la data 14 aprile; l'escatocollo di GR, con data 15 aprile, prima dell'annotazione circa gli *isotypa* inviati, reca la *subscriptio* imperiale (cf. Nov. 22) «Divinitas te servet per multos annos, sancte ac religiosissime pater», che dovrebbe aver contrassegnato l'esemplare autentico.

3. Nov. 14, *de lenonibus*, indirizzata nel 535 ai costantinopolitani: annotato in GR, EP e A, un *isotypon / exemplar* al *magister officiorum* segnalato in calce al testo e prima dell'escatocollo consistente nella semplice *datatio*.

Nell'escatocollo di GR, A e EP, prima della data, si annota che al *magister <officiorum>* è inviato un *isotypon-exemplar* del documento²¹, «in quo adiectum est: Ut ergo omnibus haec fiant manifesta in nostra habitantibus republica, tua sublimitas hanc nostram suscipiens sacram legem, in omni dictione praecipis propriis eam universis insinuet; <ut> non solum hac felicissima civitate, sed etiam in provinciarum custodiatur locis ...»

4. Nov. 22, *de nuptiis*, indirizzata nel 535/536 al prefetto del pretorio d'Oriente: annotati in GR e EP, *isotypa / exemplaria* ai *praefectus urbis, magister officiorum, comes s. largitionum, quaestor S. P., tre duces s. praesentis* (e cioè di corte), *comes s. rerum privatarum*.

Nell'escatocollo di GR annotazioni degli invii di *isotypa / exemplaria*, e a chiusura degli ultimi cinque indirizzi la vidimazione «**Legi**» = «Visto»; quindi, diretto al *praefectus Urbis*²², l'ordine «Tua igitur sublimitas quae nobis placuerunt cognoscens in iudicio tuo manifesta faciat et advocatis et ceteris quibus praest... Neque vero publice propones hanc nostram sacram constitutionem, cum sufficiant quae de hoc a nobis scripta sunt ad gloriosissimos praefectos sacro nostro praetorio»; e infine, appena prima della data, la nota «Lex scripta Iohanni glor. Praefecto sacro Orientis praetorio». Il *Legi* è un altro problema ingarbugliato, toccato da tanti: al momento sembrerebbe comparire nel III secolo (a seguito della *constitutio Antoniniana?*), in documenti d'ufficio, a segnare l'intervento del capo dell'amministrazione²³; in età giustiniana, e nel caso in esame, Noailles attribuisce il *Legi* al questore del Sacro Palazzo²⁴, ma forse sarebbe meglio pensare al *magister officiorum*.

5. Nov. 79, di materia ecclesiastica, indirizzata nel 539 all'arcivescovo di Costantinopoli: annotati soltanto in A, *exemplaria* a prefetto del pretorio d'Oriente, *magister officiorum* e *praefectus urbis*.

²¹ NOAILLES, *Origine* cit., p. 76.

²² NOAILLES, *Origine* cit., p. 77, cf. Nov. 39 e Nov. 123.

²³ Vd., per esempio, V. ARANGIO RUIZ (ed.), *Fontes iuris Romani antejustiniani*, III, *Negotia*, Firenze 1943, nr. 1, p. 3, e nr. 24, richiesta di un tutore per donna dell'a. 247, vidimazione del prefetto d'Egitto.

²⁴ NOAILLES, *Origine* cit., pp. 72-74 e n. 1.

Già il cap. 2 della costituzione recitava «Communis igitur sit lex habeatque custodiam et a glor. praefectis qui per cunctas existunt diocesis (et Illyrici dicimus et Libyae Italiaeque et Occidentis totius) et a glor. praefectis utriusque Romae et magnif. praetore populorum et iudicibus gentium eorumque officiiis»: nell'escatocollo di A sono annotati gli invii di *exemplaria*.

6. Nov. 105, *de consulibus*, indirizzata al *comes s. largitionum*: annotati in GR, EP e A, *isotypa / exemplaria / a pari* a prefetto del pretorio e prefetto *urbis*.

Il dispositivo di GR è chiuso da *Legatur*, quello di A da *Legi*; nell'escatocollo, i due *isotypa* segnalati sono tradotti in A ciascuno con «Scripta <lex> a **pari**», un'espressione che successivamente si muterà nel sostantivo *appara*, *apara* = 'secondo originale': ricordo a memoria il suo uso nei tanti documenti di enfiteusi riguardanti il monastero di Sassovivo, in Umbria²⁵.

*

Esempi massimi di queste prassi possono vedersi nel Codice Teodosiano e nel Codice Giustiniano, testi che si possono rivendicare anche all'ambito della diplomatica, sia in base al loro dettato e alla loro struttura sia per logica, e che io definisco documenti 'complessi'²⁶. Quanto al punto in questione – gli *exemplaria* e gli *exemplaria* 'autentici' –, si rileva quanto segue:

1. Codice Teodosiano, a. 438. Dal procedimento documentato nei *gesta senatus Romani* per la pubblicazione del Codice in Occidente si apprende che l'imperatore ha consegnato ai due prefetti del pretorio d'Oriente e d'Occidente il Codice stesso, uno per ciascuno; si apprende poi che saranno approntati *plures* codici per gli *officia* (dell'Impero), da tenersi negli *scrinia publica* sotto sigilli, e che, per cominciare, il Codice ricevuto dal prefetto del pretorio d'Occidente e ora presentato al senato di Roma finirà trascritto in *tria corpora* ad opera e sotto la *fides* dei *constitutionarii* Anastasio e Martino: un *corpus* rimarrà nell'ufficio del prefetto del pretorio, un altro sarà tenuto negli *scrinia* del *praefectus urbi*, il terzo sarà tenuto dai *constitutionarii*, che soli – usandolo come *periculum*, sotto la propria *fides* e di propria mano – ne potranno *edere* altri *exemplaria*²⁷.

²⁵ *Libro di censi del sec. XIII dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, a cura di R. CAPASSO, Perugia 1967.

²⁶ NICOLAJ, *Lezioni* cit., pp. 216-219.

²⁷ Da ultima sui *Gesta L. ATZERI*, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N.F., 58, Berlin 2008.

Tutto il verbale, dunque, riferisce e disegna una trasmissione del testo per **trascrizioni ufficiali**, a partire da un *exemplar* ‘autentico’: infatti, i due primi *singuli codices* (per il prefetto d’Oriente e per quello d’Occidente), sottoscritti o consegnati dall’imperatore – «singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit» (*Gesta*, 3) –, recano perciò il ‘segno del comando’ imperiale, che questo sia simbolico e gestuale – «codici consegnati (simbolicamente) dalla sua mano» – o, forse, sia verbale e scritto – «codici con la sua mano (e cioè sottoscritti)»²⁸.

2. Codice Giustiniano, a. 529, dalla cost. *Summa rei publicae* (*de Iustiniano Codice confirmando*). Giustiniano ordina al prefetto del pretorio di comunicare il Codice a tutti i popoli, «edictis ex more propositis ..., ipso etiam textu codicis in singulas provincias... cum nostra divina subnotatione mittendo...»: e qui abbiamo, oltre agli editti di trasmissione emessi dal prefetto del pretorio, tanti esemplari ‘autentici’ del *Codex* quante almeno sono le province.

Questi antichi sistemi di formazione e trasmissione (diplomatica, non storico-erudita) di documenti continueranno nel medioevo e in età moderna, fino ad oggi, certo con varianti e tipicità diverse: per esempio, oggi, i «tre documenti “finali” nei quali la legge si esterna – il testo conservato nell’Archivio di Stato, quello inserito nella raccolta [la *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*], il terzo pubblicato nella GU [*Gazzetta Ufficiale*]]»²⁹, ponendo anch’essi problemi e quesiti agli esperti ed interpreti, richiamano in qualche modo i temi posti tanti secoli prima dai documenti imperiali romani e bizantini. E seguendo la strada di questi ultimi, mi piace ricordare la lettera diplomatica inviata nell’865 in difesa del patriarca Ignazio da papa Nicola I all’imperatore Michele e prodotta in tre esemplari³⁰: «<epistolae> quas ternas per Zachariam et Petrum atque Leonem, Deo amabiles scriniarios sanctae Romanae ecclesiae, **uno textu** scribi praecepimus... : Et unam quidem apud nos retinuimus, pro futura scilicet cautela et propter quaestionem, quae oriri poterat in posterum... Aliam vero dilectae sublimitati vestrae direximus. Porro tertiam eisdem legatis nostris tribuimus...»³¹.

A proposito delle Novelle e a postilla di queste note di terminologia diplomatica, un’osservazione finale circa il problema della lingua o delle lingue usate in questa documentazione. Il tema è stato ampiamente toccato dagli storici giu-

²⁸ Per l’Oriente, cautela vuole che non si escluda altro esemplare sottoscritto oltre quello del prefetto del pretorio.

²⁹ G. AMATO, *Documentazione costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, p. 602.

³⁰ Sulla questione G. OSTROGORSKY, *Storia dell’impero bizantino* (1963), trad. it. Torino 1968, pp. 205-207.

³¹ In *M.G.H., Epistolae VI, Karolini aevi*, IV, Berlin 1895, p. 477.

risti a cominciare da Tamassia, soprattutto in relazione all'origine dell'Autentico³², ma un punto di vista diplomatistico potrebbe offrire qualche elemento in più all'impostazione di un problema che sembra comunque irresolubile³³.

Nel 534, con la seconda edizione del Codice presentata al senato di Costantinopoli, si chiude la codificazione giustiniana; e dal 535 riprende la legislazione corrente delle *novellae constitutiones*, redatte ormai in lingua greca. Appena prima, nel 533, per quella codificazione, erano state composte *ex novo* ma sulla traccia del classicissimo Gaio le Istituzioni – i *totius legitimae scientiae prima elementa* – destinate agli studenti di diritto – *cupidae legum iuventuti* –, anch'esse evidentemente in lingua latina (cost. *Imperatoriam maiestatem*).

Invece le Novelle, con qualche eccezione, sono redatte in greco, perché il greco è ormai la *communis lingua* dell'Impero (Nov. 13) o almeno la lingua usata dai più – «propter multitudinis frequentiam» – (Nov. 66, 2, 5) e quella di più facile comprensione: «et non paterna voce legem conscripsimus, sed hac communi et graeca, ut omnibus sit nota propter facilem interpretationem» (Nov. 7, 1). A contrappunto, però, le stesse Novelle richiamano il latino come «vox patriae» (Nov. 13), «antiqua et patria lingua» (Nov. 22, 2) o, di più, come lingua «firmissima propter reipublicae figuram» e cioè «irremovibile a motivo della forma dello Stato» (Nov. 66). E questo 'sentimento', intrecciato a motivi politico-ideologici, è tanto radicale che infatti la *subscriptio* dell'imperatore in Nov. 7 (vd. sopra), il «Legi» burocratico-cancelleresco in Nov. 22 e in Nov. 105 (vd. sopra) e soprattutto la *datatio* di ogni novella sono ancora e sempre in latino, e la data è indicata con gli anni di consolato o postconsolato: insomma, questi elementi latini fino all'ultimo restano *firmissimi* perché contrassegni forti della documentazione imperiale e di Roma, prima o seconda che sia.

In chiaroscuro con la data consolare dei documenti imperiali e a rinforzo di tonalità in acceso contrasto ma anche in raccordo profondo, Nov. 47 del 537, invece, prescrive l'aggiunta degli anni d'impero alla datazione dei *gesta / acta* d'ufficio e dei *documenta* tabellionali, riservando così all'imperatore le insegne di una tradizione ideale unica.

S'intonano a questo quadro due altri punti. Il *Liber mandatorum* fatto approntare da Giustiniano è consegnato nel 535 a Triboniano questore del Sacro Palazzo³⁴, in allegato alla Nov. 17, ed è redatto «per utramque linguam ... ut

³² Cf. n. 19.

³³ E con tale intento avevo formulato un'ipotesi circa la formazione di un *liber* di Novelle in NICOLAJ, *Documenti cit.*, pp. 792-793.

³⁴ A. DELL'ORO, "Mandata" e "litterae". *Contributo allo studio degli atti giuridici del Princeps*, Bologna 1960.

detur administratoribus nostris secundum locorum qualitatem, in quibus romana vel graeca lingua frequentatur».

Quanto al secondo punto, è noto che c'è un piccolo gruppo di novelle solo latine tra le quali, accanto a quelle dirette a circoscrizioni di lingua latina (come Roma, la Sicilia, l'Africa o l'Ilirico³⁵), spiccano invece alcune con destinazione Costantinopoli: ma non ci sono contraddizioni perché, a ben guardare, queste seconde Novelle o sono indirizzate alle prime cariche dell'Impero e per prime impegnate nelle scritture della *lex Romana* – e cioè il *magister officiorum* e il *quaestor Sacri Palatii* (Novv. 23, 35, 114, aa. 536-541) – ovvero, una (Nov. 62), è indirizzata sì al prefetto del pretorio d'Oriente ma tratta *de senatoribus*, e cioè dei membri di quella antichissima e suprema magistratura che ha sottomesso il mondo al braccio e al dominio di Roma, tanto che recita: «Antiquissimis temporibus Romani senatus auctoritas tanto vigore potestatis effulsit, ut eius gubernatione domi forisque habita iugo Romano omnis mundus subiceretur, non solum ad ortus solis et occasus, sed etiam in utrumque latus orbis terrae Romana ditione propagata: communi etenim senatus consilio omnia agebantur» (Nov. 62, *Praef.*).

Insomma, nelle maree dei tempi, Oriente e Occidente si distaccano e gli stessi legami linguistici fra le due parti dell'Impero e di queste con il passato si allentano, ma non si spezzano. E se il latino 'moderno' dell'Autentico spesso «ha la volgarità quasi romanza ... della lingua propria dell'Italia dell'età giustiniana»³⁶, quasi fosse dovuto a traduttori d'ufficio impiegati presso una cancelleria provinciale, invece il linguaggio latino della cancelleria bizantina o delle lettere di Gregorio Magno a Roma è ancora e pur sempre smaltato e maestoso: ma si sa, abbiamo ad Oriente l'ultimo grande imperatore dei Romani e ad Occidente il papa autore della prima ed ultima citazione del Digesto, e ormai sappiamo anche che proprio in quest'epoca, presso l'imperatore a Costantinopoli e la «aristocrazia internazionale» che lo circonda, risplende la mitica cultura latina³⁷; e così sull'uso comune di un latino volgare e di un facile greco di

³⁵ Novv. 9, 33, 36, 37, 75.

³⁶ TAMASSIA, *Per la storia* cit., pp. 110 ss., cit. da pp. 124 e 126. Sono sempre convinta della plausibilità e validità della tesi di Tamassia, v. NICOLAJ, *Documenti* cit.

³⁷ Si veda, per esempio, G. DRAGON, *Aux origines de la civilisation byzantine: langue de culture et langue d'état*, «Revue historique» 241(1969), pp. 36-46; A. MOMIGLIANO, *Gli Anicii e la storiografia latina del VI sec. D.C.*(1956), ora in *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1984 (*Storia e letteratura*, 77), p. 240: su «uno dei più cospicui fenomeni culturali del periodo di Giustiniano: l'assurgere di Costantinopoli a centro di studi latini»; G. CAVALLO, *Libri e continuità della cultura antica in età barbarica*, in *Magistra barbaritas. I barbari in Italia*, Milano 1984, pp. 629-630; V. VON FALKENHAUSEN, *I rapporti dei ceti dirigenti romani con Co-*

moltitudini occidentali e orientali si sollevano già archetipi – le *leges*, la *regalis potestas*, l'*auctoritas sacrata pontificum*, l'Impero –, una volta fondamenta della *dicio Romana* ed ora stelle polari di un orizzonte secolare.

Sapienza Università di Roma
gio.nicolaj@libero.it

stantinopoli dalla fine del V alla fine del VI secolo, in G.G. ARCHI (ed.), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna 1985, pp. 62-66.

